REGOLAMENTO (CEE) N. 767/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989

che fissa il prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 1º aprile 1989 -

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (9,

visto il parere-del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2233/88 (9) ha fissato, per la campagna lattiera 1988/1989, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

considerando che nel frattempo la situazione del mercato ha subito un'evoluzione determinata in particolare da una rapida diminuzione delle scorte di burro; che per evitare una ricostituzione di dette scorte appare opportuno ridurre il prezzo d'intervento del burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

"plaidos - colomoroso castingo del egasso la otalia

Articolo 1

A decorrere dal 1º aprile 1989, il prezzo d'intervento del burro è fissato a 306,94 ECU/100 kg nella Comunità a dieci e a 332,87 ECU/100 kg in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità енторее.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

4 -

ores , san Per il Consiglio de sino des ado consensas

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

reldito agricolo, denominat in appressu

tell stutt temporablet i conditioning determined nitatio intese ad evitore the siano cimessi in costa gli-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

^(?) Vedi pagina 134 della presente Gazzetta ufficiale. (?) GU n. C 265 del 12. 10. 1988, pag. 6. (?) GU n. C 12 del 16. 1. 1989. (?) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 16. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 34.